



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia**  
**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 482 del 2011, proposto da:  
Alpe Costruzioni S.r.l., Adriacos S.r.l., Ser.Eco-Dpurazione Acque  
S.r.l., Cid S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Magrini, con  
domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza  
Unita' D'Italia 7;

***contro***

Irisacqua S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Gianni Zgagliardich  
ed Elvio Mengotti, con domicilio eletto presso il primo, in Trieste,  
via Filzi 8;

***nei confronti di***

Tecno.Geo S.r.l., Siel Impianti S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv.  
Lorenzo Colautti, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale  
T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

*per l'annullamento*

- del provvedimento dirigenziale n.177/11 dd.11.10 2011 di IRISACQUA s.r.l, con il quale il Responsabile del Procedimento, ha proposto di procedere all'approvazione dell'allegato Verbale delle operazioni della gara di data 10/11/2010, 15/11/2010, 18/11/2011, 24/11/2010, 25/11/2010, 29/11/2010, 7/12/2010, 14/12/2010, 28/12/2010, 18/01/2011, 27/01/2011, 1/02/2011, 3/02/2011, 8/02/2011, 17/02/2011, 2/03/2011, 28/09/2011 e 4/10/2011, dichiarando al contempo l'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue in Comune di Grado (GO) all'A.T.I. Tecno.Geo Srl.- Siel Impianti Srl., per l'importo di aggiudicazione pari ad € 3.582,052,50 oltre all'IVA per lavori veri e propri, ed € 105. 000, 00 quali oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso" e il Direttore Generale di IRISACQUA s.r.l., avv. Paolo Lanari, ha approvato il Verbale delle operazioni della gara dd.10/11/2010, 15/11/2010, 18/11/2011, 24/11/2010, 25/11/2010, 29/11/2010, 7/12/2010, 14/12/2010, 28/12/2010, 18/01/2011, 27/01/2011, 1/02/2011, 3/02/2011, 8/02/2011, 17/02/2011, 2/03/2011, 28/09/2011 e 4/10/2011, per l'affidamento dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue in Comune di Grado (GO)" nonchè "l'aggiudicazione definitiva della gara stessa all'A.T.I. Tecno.Geo Srl.-Siel Impianti Srl.,per l'importo complessivo pari ad

□ 3.582.052,50, oltre all'IVA per lavori veri e propri, ed □ 105.000,00 quali oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso”;

- dei verbali di gara tutti, di ogni altro atto presupposto, della comunicazione a mezzo telefax di IRISACQUA s.r.l. prot. 8204 dd. 11.10. 2011, nonché conseguente condanna di IRISACQUA s.r.l. a disporre l'esclusione dalla gara della costituenda A.T.I. tra TECNO.GEO s.r.l. e SIEL IMPIANTI s.r.l., e ad affidare i lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue in Comune di Grado (GO) alla costituenda A.T.I. tra ALPE COSTRUZIONI s.r.l., ADRIACOS s.r.l., SER.ECO-DEPURAZIONE ACQUE s.r.l. e CID s.r.l.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Irisacqua S.r.l. e di Tecno.Geo S.r.l. e di Siel Impianti S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. - Le ricorrenti, in qualità di componenti di una costituenda ATI, impugnano l'aggiudicazione definitiva - alla (parimenti costituenda)

ATI controinteressata - dell'appalto per i lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue in Comune di Grado (GO).

1.1. - Espongono, in fatto, di aver partecipato alla procedura negoziata plurima da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - avente l'oggetto sopra indicato - bandita dal IRISACQUA s.r.l., al cui esito si sono classificate al secondo posto. Impugnano pertanto il risultato della gara ritenendo che la controinteressata dovesse essere, per più ragioni, esclusa.

Questi i motivi di ricorso:

1) violazione dell'art. 75 del D.Lg. 163/06 e degli artt. 13 e 16 della Lettera d'Invito. Violazione dell'art. 97 della Costituzione; sviamento e disparità di trattamento.

2) Violazione dell'art. 75 del D.Lg. 163/06 e degli artt. 13 e 16 della Lettera d'Invito. Violazione degli artt. 18, 19, 19-bis, 38 e 47 del D.P.R. 445/00. Violazione dell'art. 97 della Costituzione; sviamento e disparità di trattamento.

3) Violazione degli artt. 49 e 50 del D.Lg. 163/06 e dell'art. 10 della Lettera d'Invito. Violazione dell'art. 97 della Costituzione; sviamento e disparità di trattamento.

4) e 5) Violazione dell'art. 74 del D.Lg. 163/06 e degli artt. 12, 13 e 16.7 della Lettera d'Invito. Violazione dell'art. 97 della Costituzione; sviamento e disparità di trattamento.

2. - IRISACQUA s.r.l., costituita, puntualmente controdeduce nel

merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

*In limine*, ne eccepisce l'inammissibilità per carenza di interesse. Secondo la prospettazione della Stazione Appaltante, le istanti avrebbero chiesto solo l'annullamento della graduatoria e l'aggiudicazione dell'appalto a sé (quale seconda miglior classificata), senza instare anche, in via subordinata, per l'annullamento dell'intera procedura di gara; conclusione a cui sarebbe inevitabile pervenire laddove si accogliessero le domande proposte, dal momento che non pare possibile né aggiudicare direttamente l'appalto all'istante (posto che, all'identificazione dell'aggiudicatario, si è pervenuti col metodo del confronto a coppie), né ripetere le valutazioni già svolte, che risulterebbero inevitabilmente "inquinata" dalla già intervenuta conoscenza da parte della Commissione delle offerte economiche di ciascun partecipante. Anche perché, così operando, verrebbe violata la regola della necessaria contestualità del giudizio valutativo.

3. - Anche l'ATI controinteressata si è costituita con ampia memoria, con cui controbatte agli argomenti svolti nel ricorso, che chiede sia respinto nel merito. Richiama inoltre l'attenzione sulla circostanza - non evidenziata dalle ricorrenti - che la gara si è svolta in due fasi: una di preselezione (nella quale la documentazione richiesta era già stata dimessa) ed una di valutazione delle domande proposte (ove i documenti sono stati, *ad abundantiam*, ripresentati), il che depotenzia gran parte delle censure sollevate.

4. - Tutte le parti presentano svariate memorie con cui precisano ed

ulteriormente approfondiscono le già rassegnate conclusioni.

4.1. - Il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, stante la sua infondatezza nel merito.

4.2. - Conviene partire dalla struttura della gara de qua (relativa ad un appalto sotto soglia, rientrante nell'ambito dei settori speciali, da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa), che è stata articolata in due fasi distinte: una prima, di preselezione, in cui le imprese dovevano presentare l'istanza di partecipazione, già corredata dalla prescritta documentazione; ed una seconda, ove le imprese invitate hanno dimesso l'offerta tecnica ed economica. In questa seconda fase era sufficiente "confermare il permanere di requisiti ed assenza cause di esclusione, limitandosi a dichiarare e presentare le eventuali modifiche intervenute nel frattempo".

Già nella prima fase, le controinteressate avevano dichiarato e documentato (nel modo di cui infra) di possedere l'attestazione di qualificazione SOA (rilasciata, per Tecno.geo srl, da SOA Nord Alpi e attestante il possesso delle categorie OS21, cl. IV e OS22, cl. III; e per la mandante SIEL Impianti srl, rilasciata da SOS Italia spa e attestante il possesso della categoria OS30, cl. III); e la (pur non indispensabile, a tenore di quanto previsto dall'art. 1, commi 3 e 4, dell'allora vigente D.P.R. 34/00) certificazione di qualità.

Individuate le imprese da ammettere, la S.A. - con lettera di invito del 10.9.10 - ha disciplinato la presentazione delle offerte.

4.3. - Col primo motivo di ricorso, l'istante lamenta che la controinteressata abbia presentato la polizza fidejussoria per la cauzione provvisoria in misura dimezzata, senza allegare i prescritti giustificativi.

L'art. 13 della Lettera di Invito stabilisce che nella busta contenente la documentazione amministrativa deve essere inserita, a pena di esclusione, la cauzione provvisoria - pari al 2% dell'importo a base d'asta - mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, il cui valore può essere ridotto del 50% "per le imprese che presentino, unitamente alla stessa, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e serie delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000".

La controinteressata ha presentato la cauzione dimezzata, senza allegare, cioè unire e/o congiungere materialmente, la certificazione del sistema di qualità. Secondo la ricorrente, la domanda doveva essere esclusa, posto che l'aver presentato la sola cauzione in misura ridotta, senza le certificazioni giustificative, equivale a non averla presentata, e ciò è espressamente sanzionato, dall'art. 16 della L.I., con l'esclusione.

Il motivo non appare fondato.

Infatti, come correttamente osservano le controparti, la

dimostrazione del presupposto che consentiva di dimezzare l'importo della cauzione era già stato dichiarato, ed esibito, nella prima fase della gara. Le espressioni della L.I. (che riprende l'art. 75, comma 7, del D.Lg. 163/06, a tenore del quale “per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti”) più sopra riportate non significano, ad avviso del Collegio, che la presentazione della certificazione del sistema di qualità che consente la riduzione dovesse avvenire necessariamente in uno con la polizza, ma, più semplicemente, che il documento giustificativo doveva essere, previamente o congiuntamente, dimesso, cosicchè la Stazione Appaltante ne potesse disporre all'atto della verifica.

Quindi, ai fini che qui rilevano, appare sufficiente che il possesso del requisito sia stato dichiarato, e la documentazione prescritta dimessa (e valutata), nella prima fase della gara.

Parte resistente fa inoltre presente che, nella fase di preselezione, era stata allegata la SOA, da considerarsi documento equipollente alla certificazione. Infatti, a tenore del D.P.R. 34/00 (in allora vigente), ai fini dell'ottenimento della classifica III (che entrambe le controinteressate possiedono) è necessario avere la certificazione del sistema di qualità aziendale, ovvero che siano presenti elementi significativi e correlati al suddetto sistema; il dato, inoltre, viene riportato in ogni attestazione di qualificazione SOA, che è dalla legge

- ove riferita ad una classifica pari o superiore alla III - considerata documento sufficiente a comprovare il possesso della qualità. Con la conseguenza che laddove l'art. 75 del D.Lg. 163/06 richiede, ai fini del dimezzamento della cauzione, di "documentare" espressamente il possesso della qualità aziendale, si riferisce necessariamente alle ipotesi in cui ciò non risulti già dalla SOA (cioè per le classifiche inferiori alla III o per gli appalti di servizi e forniture, ove non vi è ancora un sistema di qualificazione).

4.4. - Col secondo motivo, la ricorrente, che dichiara di aver preso visione della certificazione del sistema di qualità aziendale dimessa, propone un ulteriore argomento. Afferma cioè che tale documentazione deve ritenersi inidonea a dimostrare alcunché, in quanto presentata nella (pretesa) veste di "copia conforme all'originale", non avendone però le caratteristiche previste dall'art. 18 del D.P.R. 445/00. Rileva infatti che il certificato di TECNO.GEO è una fotocopia semplice che reca in calce la formula "copia conforme all'originale", priva di data e sottoscrizione, con il solo timbro della Ditta, esso pure privo di data e sottoscrizione. SIEL IMPIANTI, per parte sua, ha prodotto una copia semplice con la scritta "copia conforme all'originale" priva di data e sottoscrizione, con il timbro della Ditta ed una sigla, forse attribuibile al legale rappresentante della stessa.

Richiamate puntualmente le regole di cui agli art. 18, 19 e 19-bis del D.P.R. 445/00, la ricorrente conclude per l'inidoneità della

documentazione presentata a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per il dimezzamento della cauzione, poiché in tali documenti non vi è “alcun richiamo alle disposizioni del D.P.R. 445/00, né alcuna menzione della consapevolezza, in capo al dichiarante, delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”. Obiettano le parti resistenti che, da un lato, la *lex specialis* non richiedeva alcuna forma particolare per la documentazione da produrre, e, dall'altra, che comunque entrambe le componenti dell'ATI controinteressata avevano effettuato, nel modello predisposto dalla P.A., le prescritte dichiarazioni, con assunzione di responsabilità per le dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/00; tra le quali dichiarazioni vi era anche (al punto 15) quella di essere in possesso di SOA e che essa SOA “reca l'indicazione del possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000”.

Anche questo motivo può essere respinto.

Invero, le controinteressate (contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente) in fase di preselezione avevano effettuato la dichiarazione del possesso del requisito di qualità nel modello predisposto dall'Amministrazione, con assunzione di responsabilità per le dichiarazioni mendaci a tenore del D.P.R. 445/00; avevano altresì dimesso copia (che deve considerarsi “copia semplice” per quanto concerne Tecno.geo, mentre SIEL Impianti ha prodotto anche idonea “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità

all'originale”) dei prescritti documenti; per i quali peraltro nessuna specifica forma (a pena di esclusione) era stata richiesta dalla P.A. E ciò, è lecito supporre, in ragione del fatto che l'art. 74, comma 6, del D.Lg. 163/06 stabilisce che “le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni”; al che consegue che una volta effettuata la dichiarazione (che vale autocertificazione) sul modello predisposto dalla P.A., gli interessati possono anche omettere di presentare il documento (in qualsivoglia forma), a meno che la *lex specialis* espressamente non lo richieda.

Nel presente caso, la L.I., al fine di godere della riduzione della entità della cauzione, richiedeva di presentare la certificazione del sistema di qualità, il possesso della quale era stato dichiarato e comprovato nella precedente fase, essendo in quel momento sufficiente, “confermare il permanere di requisiti ed assenza cause di esclusione, limitandosi a dichiarare e presentare le eventuali modifiche intervenute nel frattempo”.

Le Ditte controinteressate hanno provveduto (pur avendolo già fatto in precedenza) a dimettere anche nella seconda fase una copia del certificato di qualità (all'evidenza anche in considerazione del fatto, opportunamente sottolineato dalla ricorrente, che, per quanto concerne SIEL Impianti, il certificato di qualità - *ex ante* esibito - scadeva il 20 settembre 2010. La prima fase della gara si era infatti

conclusa il 2.9.10, mentre l'aggiudicazione è intervenuta l'11.10.10, quindi, a comprova del permanere dei requisiti è risultato necessario dimettere il nuovo documento, avente scadenza nel 2013).

In definitiva, la formulazione della *lex specialis* si limitava a chiedere che il requisito per il dimezzamento della cauzione vi fosse (e ciò era stato autocertificato con la compilazione, nella prima fase, del modello predisposto dalla P.A.) e che fosse allegata la relativa documentazione (per la quale non era richiesta, a pena di esclusione, una determinata forma).

Alla stregua di tutto quanto esposto, non pare quindi al Collegio che la costituenda ATI controinteressata dovesse essere esclusa.

4.5. - Il terzo motivo lamenta che il contratto di avvalimento non fornisca una rigorosa e specifica indicazione dei requisiti e delle risorse prestate dall'azienda ausiliaria, come stabilito dall'art. 88 del D.P.R. 207/10.

E'agevole per le controparti obiettare che tale disposizione non opera, essendo il D.P.R. 207/10 entrato in vigore successivamente all'espletamento della gara di cui trattasi, cui si applica esclusivamente l'art. 49 del D.Lg. 163/06.

Nel caso di specie, l'aggiudicataria ha dichiarato di volersi avvalere dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali costituiti dalla qualificazione SOA, per la categoria 0S22, classifica IV, posseduta dal consorzio C.F.C., allegando (in entrambe le fasi di gara) tutte le prescritte dichiarazioni e attestazioni ed il relativo

contratto, ove espressamente su conviene che C.F.C., nella sua qualità di Impresa Ausiliaria, mette a disposizione di TECNO.GEO s.r.l., ai fini della partecipazione alla gara de qua, per consentite l'esecuzione dell'opera, la sua qualificazione nella categoria OS22, classifica IV.

Trattandosi, nella specie, di avvalimento di attestazione SOA nessuna ulteriore specificazione era necessaria.

4.6. - Col quarto motivo si evidenzia che, in sede di chiarimenti, la S.A. aveva precisato che se un concorrente avesse presentato un'offerta tecnica comportante modifiche al progetto a base di gara, avrebbe dovuto provvedere ad integrare la Lista delle Categorie e Forniture in modo corrispondente alle modifiche proposte, producendo anche un foglio aggiuntivo e riportando nella tabella finale della categoria interessata all'integrazione - nella voce "importo totale" - gli importi delle integrazioni proposte.

Ribadendo che l'art. 16 della L.I. imponeva l'esclusione per "mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale dell'offerta economica", la ricorrente lamenta che l'offerta dell'aggiudicataria, pur riportando modifiche migliorative per alcune voci (dettagliatamente indicate), non abbia corrispondentemente modificato la Lista delle Categorie e Forniture.

Anche questo motivo appare infondato.

Dalla documentazione in atti - e dagli esaurienti chiarimenti forniti in memoria - emerge che l'aggiudicataria ha correttamente operato: ove

sono state evidenziate variazioni di sola quantità, esse sono state riportate nella Lista Integrativa; quando si è variata la lavorazione proponendone una analoga (come nel caso della fornitura elettromeccanica) ma di uguale prezzo, è stata mantenuta la voce indicata; quando invece si è aggiunto qualcosa di non *ex ante* previsto, si è creato un nuovo prezzo.

Tutto ciò è stato nuovamente verificato e approfonditamente esaminato nella successiva fase di valutazione di congruità dell'offerta, che si è conclusa positivamente. In tale fase non si è affatto, come afferma la ricorrente, integrata o modificata l'offerta, ma si è semplicemente dato più puntuale contezza delle variazioni (legittimamente) apportate alla Lista delle Categorie e dei prezzi offerti

4.7. - Con il quinto motivo l'istante solleva una questione in relazione alla quantità di ferro tondo d'armatura da utilizzare nelle opere di cemento armato, affermando, in sostanza, che vi è stata violazione della *lex specialis* in quanto si è grandemente diminuita la quantità di ferro prevista, a fronte di una assai più esigua riduzione delle opere di cemento armato, in contrasto con le indicazioni del progettista; il che comporta, di conseguenze, l'irregolarità dell'offerta economica.

Resistente e controinteressata (premessa l'erroneità dei calcoli presentati dalla ricorrente) offrono, in memoria, una convincente spiegazione della (peraltro non significativa) diminuzione della quantità di ferro prevista, precisando che il progetto prevedeva di

costruire in loco di pali armati, che, invece, l'aggiudicataria intende acquistare prefabbricati, quindi già contenenti una parte del ferro che va scorporata dal totale. Precisa poi (fornendo dati puntuali) che “la restante quota di riduzione dell'armatura in acciaio è invece dovuta al ridimensionamento dei volumi di calcestruzzo conseguenti alla miglioria tecnica proposta in sede di offerta”, che comporta il “riutilizzo di vasche esistenti e l'ottimizzazione dimensionale delle vasche nuove”.

In definitiva, anche questo motivo va rigettato.

5. - La particolarità e complessità della vicenda consiglia di compensare interamente, tra le parti tutte, le spese e competenze di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)